



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n.160/2015 del 10 dicembre 2015

Provvedimenti conseguenti alla segnalazione avente ad oggetto la sussistenza di una presunta situazione di inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013, dell'incarico di direttore generale della [omissis] a colui che, fino al mese di gennaio 2015, ha ricoperto la carica di Presidente del consiglio di amministrazione del [omissis] - Fascicolo UVMAC/5968/2015

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 10 dicembre 2015;

Visto l'art. 16 comma 2 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui «l'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità»;

Vista la nota acquisita al prot. ANAC n. 152800, pervenuta il 13 novembre 2015, con la quale, è stata segnalata, da parte dell'[omissis], la nomina del direttore generale della provincia di [omissis], avv. [omissis], che, fino al mese di gennaio 2015, ha ricoperto la carica di Presidente del consiglio di amministrazione del consorzio [omissis];

Vista la nota n.[omissis] con la quale si è comunicato all'Autorità l'avvio del procedimento di contestazione della presunta causa di inconferibilità, ai sensi dell'art. 15, co.1 del d.lgs. n. 39/2013 in riscontro al quale l'interessato ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni;

Vista la relazione dell'Area Vigilanza, Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC);

Fatto

Con nota pervenuta il [omissis], è stata segnalata all'Autorità, da parte dell'[omissis], la nomina del direttore generale della provincia di [omissis], avv. [omissis], che, fino al mese di gennaio 2015, aveva ricoperto la carica di Presidente del consiglio di amministrazione del [omissis].

In particolare, l'esponente rappresenta che la situazione prospettata integra gli estremi della fattispecie prevista dall'art 7, comma 2 lett. a), del d.lgs. n. 39/2013, a tenore del quale: «a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione».

Argomenta l'[omissis] che il consorzio [omissis], senza dubbio, rientra nella categoria degli "enti di diritto privato in controllo pubblico", «gestendo esso un servizio pubblico ed essendo sottoposto al controllo ex art. 2359 c.c. da parte delle predette amministrazioni pubbliche, mentre l'incarico di direttore generale della Provincia di [omissis] rientra innegabilmente nel novero degli "incarichi amministrativi di vertice"»

Sul punto si deve evidenziare, altresì, che con nota n.[omissis], è pervenuta a quest'Autorità una comunicazione del segretario generale della Provincia di [omissis] con la quale si fa presente che alcuni consiglieri provinciali di tale Ente hanno segnalato al medesimo segretario generale la presunta situazione di inconfiribilità dell'incarico di direttore generale attribuito al già Presidente del Consorzio [omissis]. A seguito di ciò, il segretario provinciale ha formulato apposita contestazione nei confronti dell'avv. [omissis], ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, in riscontro alla quale, l'interessato ha fatto pervenire controdeduzioni. Tale documentazione è stata, quindi, trasmessa all'Autorità dal predetto segretario "per le determinazioni di competenza".

Considerato in diritto

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. i) del d.lgs. n. 39/2013, per "incarichi amministrativi di vertice", si intendono: «gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione».

Alla luce di tale definizione, come affermato dal segnalante, l'incarico di direttore generale della Provincia di [omissis] conferito all'avv. [omissis] deve essere annoverato, ai fini del decreto 39/2013, in quello di "incarico amministrativo di vertice".

Per ritenere configurata l'ipotesi di inconfiribilità di cui al citato art. 7, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 39/2013, è necessario, altresì, verificare, in quale delle definizioni previste dall'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013, deve essere annoverato il citato Consorzio [omissis]. A tal fine, risulta basilare, pertanto, esaminare lo statuto dello stesso Consorzio.

Il Consorzio [omissis] è un Consorzio originariamente costituito ai sensi dell'art. 25 della l. n. 142/1990, attualmente sostituito dall'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), tra i comuni di



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

[omissis] per l'assunzione diretta della gestione di servizi di interesse degli consorziati relativi in particolare alla gestione delle farmacie comunali.

Il consorzio in oggetto, costituito per la gestione associata del servizio di trasporti pubblici locali rientra, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto (che richiama la l. 142/90, abrogata dal D.lgs.18 agosto 2000, n. 267, Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, in seguito TUEL), nel novero dei consorzi per la gestione associata dei servizi. E' utile ricordare infatti che, ai sensi del TUEL, gli enti locali possono costituire consorzi per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni (art. 31, TUEL). Tali enti sono assimilati, per la loro disciplina, alle aziende speciali di cui all'art. 114 del medesimo Testo unico, secondo cui l'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto ed è legato all'amministrazione che la istituisce da stretti vincoli relativi alla formazione degli organi, all'indirizzo, al controllo ed alla vigilanza; attraverso l'azienda speciale, infatti, l'ente locale persegue i propri fini istituzionali, che consistono nell'erogazione di un servizio pubblico, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza gestionale.

Con specifico riferimento alle aziende speciali, è stato osservato che “sotto il profilo sostanziale (...) le aziende speciali, così come le società in house, come affermato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza 25 novembre 2013, n. 26283, ribadito con Ordinanza 2 dicembre 2013, n. 26936), possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione, atteso che gli organi di queste sono assoggettate a vincoli gerarchici facenti capo alla Pubblica Amministrazione, i cui dirigenti sono dunque legati alla Pubblica amministrazione da un rapporto di servizio come avviene per i dirigenti preposti ai servizi direttamente erogati dall'ente pubblico (...) le aziende speciali sono enti che conservano natura pubblica, non possedendo nemmeno uno statuto privatistico di tipo societario e non relazionandosi con l'ente istitutivo secondo schemi e modelli privatistici (...)” (Cons. Stato 20 febbraio 2014 n. 820; fattispecie relativa alla selezione comparativa per la scelta del direttore generale di un'Azienda speciale, costituita ai sensi dell'art. 114 Tuel). In altri termini, le aziende speciali, costituite per la gestione di servizi pubblici locali economici sono enti pubblici titolari di impresa, che agiscono con gli strumenti di diritto comune. E' stato ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza che detti enti “restano nell'alveo della pubblica amministrazione pur quando eventualmente operino con strumenti privatistici” (Corte di Cassazione SS.UU., 2 settembre 2013 n. 20075).

Sulla base delle caratteristiche sopra delineate, deve essere escluso che le aziende speciali costituite per la gestione dei servizi pubblici locali (art. 114 del TUEL) possano rientrare nella nozione, individuata e indicata dal richiedente, di “ente di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c.”, e deve essere affermato che, piuttosto, esse rientrano nella definizione di ente pubblico ossia tra “gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati” (art. 1, comma 2, lett. b) del d.lgs.n.39/2013).

Con riferimento ai consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 267/2000, l'Autorità ha più volte evidenziato che gli stessi «sono riconducibili nella nozione di ente pubblico di cui all'art. 1, comma 2,



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

lett. b) del d.lgs. 39/2013» (da ultimo, Orientamento n. 23 del 23 settembre 2015 e AG/35/2015/AC).

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

Non sussiste l'ipotesi di inconferibilità prevista dall'art. 7, comma 2 lett. a), del d.lgs. n. 39/2013, nei confronti dell'avv. [omissis], nominato Direttore generale della Provincia di [omissis] e che, fino alla fine del mese di gennaio 2015, ha ricoperto la carica di Presidente del consiglio di amministrazione del consorzio [omissis].

Non potendosi annoverare il suddetto consorzio nella definizione di cui all'art. 1, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 di "ente di diritto privato in controllo pubblico", ma dovendosi bensì considerare tale ente come un ente pubblico, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, non può ritenersi verificata l'ipotesi prospettata di inconferibilità ai sensi del decreto 39/2013, che ritiene lesa il principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, nel caso in cui l'incarico dirigenziale di vertice sia conferito a colui che, in provenienza, è stato un amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, ma non nel caso in cui il soggetto nominato sia stato un amministratore di ente pubblico.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 dicembre 2015

Il Segretario, Maria Esposito